



STAMPATO

Repertorio/Decreto n. 42 /2016

Prot. n. 14529 del 18/03/16 tit. I cl. 13

IL DIRETTORE

- Visto** lo Statuto di Autonomia della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 59 del 10/03/2012 e succ. mod. ed integr.;
- Visto** il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e modificato con DD.RR. n. 447/2012, n. 659/2012, n. 986/2012, n. 64/2013, n. 820/2013, n. 91/2014, n. 139/2014, e 886/2014;
- Visto** il Decreto Rettorale n. 1100/2011 con il quale è stata disposta la istituzione del Dipartimento di Giurisprudenza ed il Decreto Rettorale di attivazione n. 761/2012;
- Visto** l'art. 25 co. 1 dello Statuto di Ateneo il quale prevede che sono Organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta e la Commissione Paritetica studenti - docenti;
- Visto** l'art. 58 co. 1 lett. a) del Regolamento Elettorale il quale prevede nella composizione del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero complessivamente corrispondente a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- Visto** l'art. 58 co. 2 del Regolamento Elettorale il quale prevede che la rappresentanza di cui alla lettera a) del comma precedente è così ripartita:
- n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;
 - n. 1 rappresentante degli iscritti a scuole di specializzazione attivate e coordinate dal dipartimento;
 - n. 1 rappresentante degli iscritti a dottorati di ricerca attivati e coordinati dal dipartimento;
 - una rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal dipartimento;



- Visto** La rappresentanza di cui alla suindicate lettere b), c), e d), devono essere congiuntamente, in misura non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio di dipartimento.
- Visto** l'art. 58 co. 2bis del Regolamento Elettorale, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto del 15% di cui al suindicato comma 2, qualora all'atto dell'indizione della procedura elettorale non risultino corsi di dottorato o di specializzazione attivi, la relativa rappresentanza sarà attribuita in aggiunta agli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale.
- Visto** l'art. 59, comma 1 del Regolamento Elettorale che stabilisce che le rappresentanze, durano in carica tre anni, salvo quella degli studenti e dei titolari di assegno di ricerca, limitata a due. I rappresentanti sono rieleggibili una sola volta.
- Considerato** che l'attuale rappresentanza, in seno al Consiglio di Dipartimento, degli iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca è stata nominata con D.D. n. 76 del 3.6.2014 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto** l'art. 60 del suindicato Regolamento Elettorale in base al quale il provvedimento di indizione delle elezioni delle componenti elettive deve essere emanato dal Direttore di Dipartimento almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato delle componenti elettive;
- Vista** la nota del Rettore prot. n. 12706 del 10.03.2016 che, in considerazione delle elezioni al CNSU previste per il 18 e 19 maggio 2016 ha istituito il cd "Election day" ha stabilito che le elezioni delle rappresentanze degli studenti, dottorandi, specializzandi e assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento dovranno tenersi nelle date sopra indicate;
- Visto** l'art. 61, co. 2 del predetto Regolamento Elettorale, che disciplina l'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive in seno ai Consigli di Dipartimento;
- Ravvisata** la necessità di dover procedere ad indire le elezioni per il rinnovo della suddetta rappresentanza,



DECRETA

Art. 1 Indizione.

Sono indette, per i giorni **18 e 19 maggio 2016** le elezioni per la designazione della sotto indicata rappresentanza, in seno al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza:

- **n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;**
- **n. 1 rappresentante degli iscritti a scuole di specializzazione attivate e coordinate dal dipartimento;**
- **n. 1 rappresentante degli iscritti a dottorati di ricerca attivati e coordinati dal dipartimento;**
- **n. 10 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal dipartimento;**

Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento Elettorale, le predette rappresentanze, durano in carica due anni. I rappresentanti sono rieleggibili una sola volta.

Art. 2 Svolgimento ed orario delle votazioni.

Le votazioni avranno luogo il giorno **18 maggio 2016 dalle ore 9:00 alle ore 19.00 e il giorno 19 maggio 2016 dalle ore 9:00 alle ore 14:00**, presso il seggio elettorale all'uopo costituito con successivo provvedimento.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo.

Ai sensi dell'art. 61, co. 2 del Regolamento Elettorale, ai fini delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e Corsi di Studio attivati e coordinati dal Dipartimento e ai titolari di assegni di ricerca presso il dipartimento alla data delle votazioni:

- l'elettorato attivo spetta agli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e ai titolari di assegni di ricerca presso il Dipartimento alla data delle votazioni;

- l'elettorato passivo spetta agli studenti ed ai dottorandi (che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi dell'ateneo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della Legge 240/2010), agli iscritti alle Scuole di Specializzazione con sede presso



02/2020

il Dipartimento ed ai titolari di assegni di ricerca presso il Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.

Art. 4 Liste elettorato attivo e passivo

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale, le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo saranno predisposte dal Dipartimento sulla base dei dati trasmessi dagli Uffici competenti.

Le liste sono messe a disposizione degli interessati mediante affissione all'Albo del Dipartimento presso la Segreteria (via Mazzocchi, n. 68 Palazzo Melzi primo piano S. Maria Capua Vetere) e pubblicazione sul sito internet del Dipartimento, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo.

Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, esclusi dalle liste possono proporre ricorso, entro dieci giorni dalla data della pubblicazione.

Il ricorso deve essere proposto in forma scritta a colui che ha indetto la procedura elettorale.

La decisione, presa entro i successivi cinque giorni, deve prevedere, se necessario, le conseguenti modifiche delle citate liste. Di esse è data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Dipartimento, oltreché all'albo della Struttura interessata ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 5 Presentazioni delle liste dei candidati.

A) Rappresentanti degli iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e i titolari di assegni di ricerca.

Ai sensi dell'art. 8, co. 13 del Regolamento Elettorale, per le rappresentanze degli iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e i titolari di assegni di ricerca, fermo restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto sono previste candidature individuali e si applica la procedura di cui all'art. 7 del Regolamento Elettorale. Le candidature vanno presentate sugli appositi modelli predisposti dal Dipartimento, sui quali indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, categoria di appartenenza; il modello va corredato da fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento. Ciascuna candidatura deve essere presentata presso la Segreteria del Dipartimento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle



ore 12.00, a partire dalle ore 9,00 del terzo giorno successivo alla data di emanazione del bando, ed entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data medesima (dal 21.03.2016 al 31.03.2016). La modulistica di cui sopra sarà in distribuzione presso la Segreteria del Dipartimento e disponibile sul sito web di Ateneo.

B) Rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal dipartimento.

Ai sensi dell'art. 62 il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Le candidature vanno presentate, con appositi modelli predisposti dal Dipartimento, secondo forme, modi e tempi stabiliti dall'art. 8 del Regolamento Elettorale.

Le liste devono essere corredate dalle firme di almeno 20 elettori.

Ciascuna lista e le dichiarazioni di candidatura devono essere presentate alla Segreteria del Dipartimento entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente bando (18 aprile 2016) dal presentatore della lista, che si identifica con lo studente, dottorando, specializzando o assegnista di ricerca che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle liste dei candidati presentate.

Il presentatore della lista può individuare, tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

Art. 6 Appoggio alle liste.

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, le firme di sostegno alla lista devono essere apposte in presenza di una unità di personale tecnico-amministrativo presso la Segreteria del Dipartimento a decorrere dalle ore 9,00 del 19.04.2016 ed entro le ore 12:00 del 20.04.2016 esibendo un idoneo documento di riconoscimento. Ciascuno studente potrà appoggiare la presentazione di una sola lista.



Art. 7 Fase di controllo.

Ai sensi dell'art. 8 co. 9 del Regolamento Elettorale, nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, la Segreteria del Dipartimento procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

Ai sensi dell'art. 8 co. 11 del Regolamento Elettorale, "Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito delle liste, alla Commissione Elettorale Centrale che decide insindacabilmente entro i successivi tre giorni".

Nei sette giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per gli iscritti ai dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione ed i titolari di assegni di ricerca, la Segreteria del Dipartimento procede alla verifica delle candidature presentate (art. 7 co. 5 del Regolamento Elettorale).

Ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento Elettorale "Avverso errori od omissioni negli elenchi delle candidature, di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito degli elenchi, alla commissione elettorale centrale o Segreteria del Dipartimento che decide insindacabilmente entro le successive 24 ore".

Esaurita la fase del controllo, la Segreteria del Dipartimento deposita agli atti il relativo verbale e provvede all'affissione all'albo di Dipartimento, sul sito internet del Dipartimento ed, in tempi congrui, sul sito web dell'Ateneo, delle le liste dei candidati.

Art. 8 Operazioni di voto.

Le operazioni di voto si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Elettorale, al quale si rimanda. In particolare sono ammessi a votare coloro che presentano un documento di riconoscimento munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che risultano inseriti nelle liste dei votanti.

Ogni avente diritto può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei nominativi da designare, e pertanto:

a) per la designazione dei n. 10 rappresentanti degli iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio si potrà esprimere al massimo 3 (tre) preferenze.



Delibera

b) per la designazione di n. 1 iscritto ai dottorati di ricerca, di n. 1 iscritto alle scuole di specializzazione e di n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca si potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna categoria.

Saranno predisposte schede elettorali diverse per ciascuna delle rappresentanze da eleggere.

Nel caso della votazione per liste, l'elettore esprimerà il proprio voto apponendo, in modo non equivoco, un segno nello spazio ove si trova indicata la denominazione o la sigla della lista prescelta e/o indicando nell'apposito spazio il nome e cognome dell'eligendo o degli eligendi oppure contrassegnando l'apposita casella predisposta di fianco al nominativo prestampato del candidato.

Nel caso si tratti di votazione non per liste, l'elettore esprime il proprio voto contrassegnando l'apposita casella predisposta di fianco al nominativo prestampato del candidato o indicando il nome e cognome dell'eligendo che non ha presentato formale candidatura.

Art. 9 Validità delle elezioni.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Elettorale, la votazione, relativa a ciascuna elezione, è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto. Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

Art. 10 Operazioni di riscontro e scrutinio.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e sigilla le urne. Il Presidente medesimo provvede, poi, alle operazioni di riscontro per le quali si rinvia all'art. 15 del Regolamento Elettorale.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Delle stesse è redatto apposito verbale, in duplice copia, firmato da tutti i componenti del seggio. Inoltre al termine dello scrutinio, il Presidente invia tutto il materiale alla Segreteria del Dipartimento.

Art. 11 Proclamazione e nomina degli eletti.

A conclusione delle operazioni di riscontro e scrutinio, si procede alla proclamazione e nomina degli eletti secondo la seguente procedura.



Contenuto

Per la votazione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal dipartimento (art. 17 co. 2 del Regolamento Elettorale):

- 1) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; a parità di lista si procede al sorteggio;
- 2) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- 3) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- 4) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- 5) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

Per la votazione degli iscritti ai dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione e i titolari di assegni di ricerca (art. 17 co. 1 del Regolamento Elettorale) si perviene alla proclamazione degli eletti attraverso la seguente procedura:

- 1) sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- 2) a parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo/categoria e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

Ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento Elettorale, il Direttore del dipartimento, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Segreteria del Dipartimento, proclamerà gli eletti delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento.

La Segreteria del Dipartimento provvederà alla pubblicazione dell'esito della proclamazione all'albo della propria struttura, sul sito internet del Dipartimento e, in tempi congrui, sul sito internet dell'Ateneo.

Avverso le decisioni del Direttore del Dipartimento i legittimati attivi possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali. La Commissione Elettorale Centrale decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

ART. 12

Entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento provvede con apposito provvedimento alla nomina dei proclamati eletti.

Art. 12 Rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Decreto, si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e modificato con DD.RR. n. 447/2012, n. 659/2012, n. 986/2012, n. 64/2013, n. 820/2013, n. 91/2014, n. 139/2014, e 886/2014.

Art. 13 Disposizioni finali.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Dipartimento, nonché pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Santa Maria Capua Vetere,

IL DIRETTORE
(Prof. Fabrizio AMATUCCI)

